REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott.ssa Paola Briguori	Consigliere
dott. Antonio Palazzo	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60571** del registro di segreteria, promosso da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso (codice fiscale CRSSST60L27E463R; p.e.c. avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)

-appellante-

contro

XXX XXX, nata a XXX la XXX il XXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falconieri, del Foro di
0

Lecce, con studio in Nardò (Le) alla via Pilanuova, n. 44 cod. fisc. FLCSVT73A30F842E, PEC falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it, fax 08331936049, entrambi elettivamente domiciliati in Riano (Roma), alla via Dante Alighieri, n. 59 (Studio Paola Peccarisi)

-appellata-

avverso

la sentenza n.24, depositata il 20 gennaio 2022, della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale, per la Puglia, non notificata;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 21 gennaio 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Alessia Spirito, e data per letta la relazione del relatore dr.ssa Carola Corrado, il difensore dell'appellante, avv. Lidia Carcavallo, e l'avv. Giuseppe Pecorilla, su delega scritta dell'avv. Falconieri, per l'appellata;

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 24/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia accoglieva il ricorso proposto dall'appellata XXX XXX

al fine di ottenere la pensione privilegiata.

Quest'ultima aveva rappresentato di aver lavorato alle dipendenze dell'ASL di Lecce dal 16.07.1974 al 29.02.2004, dapprima in qualità di ausiliaria e poi quale operatore tecnico di assistenza (O.T.A.), e di avere contratto durante il servizio varie patologie: *"artrosi polidistrettuale con particolare elezione a livello del rachide e lombare; disventilopia di tipo restrittivo; faringite catarrale cronica con lieve disfonia e sinusite fronto-mascellare; ipoacusia lieve"*, nonché *"una dermatite allergica e la gastrite"*.

Per l'effetto, in data 21.03.2000 e 08.03.2004 aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo.

Con verbale mod. BL/G n. 1290 del 18.12.03 la CMO dell'Ospedale Marina Militare di Taranto la giudicava, per le patologie contratte, *"inidonea alla prestazione lavorativa di OTA"*, ma non inabile a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. Era quindi sottoposta a visita in data 24.11.2006 dalla apposita commissione medica presso il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Lecce, per il riconoscimento dell'equo indennizzo, in merito alle patologie: *"artrosi polidistrettuale con particolare elezione a livello del rachide e lombare e grosse articolazioni; insufficienza venosa arti inferiori...; disventilopia di tipo restrittivo; faringite catarrale cronica con lieve disfonia e sinusite fronto-mascellare; ipoacusia lieve; corioidosi miopica dx e sn; pregressa ferita gamba dx - taglio 2° dito sn - contusione sacro coccigea - distorsione ginocchio dx con idrarto postraumatico - pregressa abrasione corneale os risolta",* all'esito della quale la menomazione complessiva sofferta, come risulta dal verbale modello BL/B n. 615-CS, veniva ascritta alla Tab. A, cat. VII minima e la stessa era

dichiarata "*Non idonea al servizio".* In data 02.01.2007 (la domanda del 28.12.2006), la ricorrente presentava, in relazione alle patologie di. cui al verbale modello BL/B n. 615-CS, domanda di riconoscimento di pensione privilegiata e dell'equo indennizzo adeguato all'inquadramento tabellare ottenuto.

Con parere reso dall'adunanza n. 186 del 20.5.2008 il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) negava il riconoscimento della causa di servizio per tutte le patologie di cui al verbale modello BL/B n. 615-CS a cui la XXX aveva fatto riferimento, eccetto che per la *"pregressa ferita gamba dx taglio 2° dito sn contusione sacro coccigea distorsione ginocchio dx con idrarto postraumatico pregressa abrasione corneale os risolta".*

Il 2.5.2011 l'iter procedimentale si concludeva con un provvedimento negativo adottato dall'INPDAP in ossequio al parere del CTPPO.

Il Giudice del Lavoro di Lecce, adito ai fini del riconoscimento sia della causa di servizio sia del correlato equo indennizzo, con sentenza n. 5132/13 del 24.05.2013 riconosceva la dipendenza da causa di servizio e il diritto della Sig.ra XXX a percepire l'equo indennizzo per le seguenti patologie (individuate dal CTU quali eziologicamente riconducibili a fatti di servizio): *"artrosi polidistrettuale con particolare elezione a livello del rachide e grosse articolazioni con limitazione funzionale e segni di sofferenza radicolari lombare" e "insufficienza venosa arti inferiori",* ritenute ascrivibili "*rispettivamente nella VII categoria della Tabella A Minima e nella Tabella B Max";* mentre la negava in relazione alle altre (*"disventilopia di tipo restrittivo; faringite catarrale cronica con lieve disfonia ę sinusite frontomascellare; ipoacusia lieve"*), pure oggetto di causa (mentre non era

stato ivi richiesto il riconoscimento della dermatite allergica e della gastrite).

In data 19.09.2010, la ricorrente XXX chiedeva che proseguisse l'iter (avviato con domanda del 21.3.2000), di riconoscimento della causa di servizio per le patologie *"Dermatite allergica. Gastrite"*, rinunciando alla domanda di p.p. - tra le altre - delle seguenti patologie: *"insufficienza venosa arti inferiori...; faringite catarrale cronica con lieve disfonia; ipoacusia lieve; corioidosi miopica dx e sn"*.

Di tali infermità, con verbale n. 735/CIV del 20.12.2010.della CMO di Taranto e con parere reso dall'adunanza n. 342 del 15.11.2011 dal CVCS, veniva riconosciuta dipendente dai fatti di servizio la *"dermatite allergica da contatto con aspetti psoriasiformi"* (ma non la gastrite), come si evince anche dalla determinazione n. 57 del 27.12.2011 della ASL di Lecce (di liquidazione dell'equo indennizzo), con cui si richiamava la domanda della ricorrente del 22.3.2000, e appena citati verbale n. 735/CIV e parere del CVCS n. 342.

Il giudice di primo grado con la sentenza qui impugnata, dopo aver disposto consulenza medico legale nel corso del giudizio, riconosceva il diritto alla pensione di privilegio con decorrenza giuridica dalla data del congedo, ai sensi dell'art. 33, lettera c) del R.D.L. n. 680 del 1933, nella misura stabilita dall'art 3 della legge n. 965/65; con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio dell'assorbimento fino al soddisfo; nonché gli interessi anatocistici a partire dalla data della domanda giudiziale, nei sensi di cui in motivazione.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello INPS, il quale lamentava il fatto che il giudice di primo grado non avrebbe deciso sull'eccezione di prescrizione sollevata nella memoria di costituzione depositata tempestivamente in giudizio, come provato dal timbro di deposito della stessa.

L'ente avrebbe fatto valere la prescrizione del diritto vantato e, in subordine, quella dei ratei di pensione privilegiata.

Secondo l'appellante la mancata decisione equivarrebbe al rigetto implicito dell'eccezione e per tale motivo proponeva impugnazione.

Nell'atto d'appello erano richiamate le norme, secondo le quali i ratei di pensione si prescriverebbero in cinque anni, chiedendo di riconoscere che, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'INPS, il detto termine fosse spirato, al momento della notifica dell'avverso ricorso all'ente, in data 3 gennaio 2020 (data di notifica del ricorso comprovata dal timbro in calce alla relata dell'atto notificato a mani), ritenendo prescritti i ratei della pensione anteriori al gennaio 2015.

3. Depositava memoria di costituzione la parte appellata, che ripercorreva i fatti e rappresentava che il giudice di primo grado avrebbe correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione, precisando che ai sensi del quinto comma dell'art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973 il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 428 del 1985 non decorrerebbe prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato.

L'Amministrazione previdenziale solo con la determina del 02.05.2011 aveva negato alla sig.ra XXX l'invocato trattamento pensionistico.

Detta nota, tuttavia, veniva prontamente gravata dinanzi al Tribunale di Lecce.

In seguito alla pronuncia da parte del Tribunale Civile di Lecce - Sezione Lavoro, della Sentenza n. 5132 del 24.5.2013 si procedeva a depositare in data 06.09.2018 ricorso dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.

Orbene, in virtù della richiamata sequenza cronologica dei fatti oggetto di lite, al di là delle suggestive tesi dell'INPS, sarebbe evidente che non sarebbe decorsa alcuna prescrizione.

Erano richiamati i principi espressi dalla sentenza delle SS.RR. n. 10/99/QM sul termine di prescrizione per i ratei pensionistici.

In particolare, poi la disposizione dell'art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973 (art. quinto e ultimo comma) prevede che la prescrizione non possa comunque decorrere prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza del pensionato.

Laddove la generale disposizione del previgente art. 2 R.D.L. 295/1939 prevedeva la prescrizione biennale dei ratei di stipendi, pensioni ed assegni a carico della Stato (comma 1) e che la prescrizione del diritto a tali ratei avesse una diversa decorrenza a seconda che si trattasse di diritto a pensione derivante dalla legge o da provvedimento discrezionale (comma 3, attualmente divenuto comma 4). In altri termini, secondo le Sezioni Riunite l'art. 143 DPR 1092/1973 è norma speciale, che intende disciplinare e rafforzare solo la posizione del pensionato.

Il sopravvenuto articolo 2 L. 428/1985, nel sostituire con due commi il primo comma dell'art. 2 R.D.L. 295/1939 (lasciando inalterato il comma 3, divenuto comma 4), prevede che la prescrizione di stipendi, pensioni ed altri assegni a carico dello Stato è quinquennale (comma 1) e che tale prescrizione quinquennale "*si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati al comma precedente (...) e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"* (comma 2), ma non ha inciso sulla vigenza

della disposizione speciale dell'art, 143 ultimo comma. Secondo le Sezioni Riunite, infatti, premesso che il sopravvenuto art. 2 L. 428/1985 non abrogava espressamente l'art. 143, non vi sarebbe neanche un'abrogazione tacita, in quanto:

- da un lato, la seconda disposizione (che disciplina solo le pensioni) sarebbe speciale rispetto alla prima (che disciplina non solo la pensione, ma anche altri emolumenti periodici a carico della Stato);
- dall'altro non vi sarebbe incompatibilità tra le due norme, per i seguenti motivi.

Secondo le Sezioni Riunite la L. n. 428/985, nell'introdurre un nuovo comma 2 all'art. 2 R.D.L. 295/1939, tenderebbe a disciplinare ipotesi non disciplinate dal previgente art. 2 comma 1 R.D.L. 295/1939, ovvero le ipotesi in cui la legge o un provvedimento amministrativo riconoscono retroattivamente il diritto a ratei di pensione o di stipendio *"anche arretrati"* (nuovo comma 2).

In particolare, la novella intenderebbe disciplinare la prescrizione dei ratei arretrati in base al generale principio dell'art. 2935 c.c. (decorrenza della prescrizione dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, da valutare caso per caso), anziché in base al principio dettato dal comma 3 (divenuto comma 4) dello stesso art. 2 R.D.L. 295/1939 sopra citato (decorrenza della prescrizione dalla scadenza delle singole rate o dalla comunicazione del provvedimento concessivo), principio quest'ultimo da ritenersi comunque ancora vigente.

Inoltre, la modifica in esame non si porrebbe in contrasto e non impedirebbe l'applicazione della speciale disposizione dell'art. 143, poiché la nuova regola fissata dall'art. 2 comma 2 R.D.L. 295/1939 (secondo cui la prescrizione dei

ratei arretrati decorre da quando il diritto può essere fatto valere) troverebbe applicazione solo dopo che il provvedimento liquidativo della pensione sia portato a conoscenza dell'interessato (ai sensi dell'art. 143), come già previsto dalla novella del 1985.

Infine, in coerenza con quanto detto, le Sezioni Riunite incidentalmente precisavano che, ai sensi del predetto art. 143, qualora il diritto a pensione sia stato negato con provvedimento formale, non solo non vi sarebbe prescrizione del diritto a pensione in quanto tale (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 1092/1973), ma anche la prescrizione del diritto ai singoli ratei non decorrerebbe finché la pensione non venga riconosciuta a e liquidata con provvedimento portato a conoscenza dell'interessato.

I principi sarebbero stati ripresi anche dalla sentenza n. 16/2003/QM delle SS.RR., seppur in una diversa prospettiva.

Anche in materia pensionistica il termine di decorrenza della prescrizione dovrebbe essere fissato nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2 del R.D. 19 gennaio 1939, n. 295 come modificato dall'art. 2 della L. 7 agosto 1985, n. 428).

In ogni caso, il termine di prescrizione non decorrerebbe prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell'interessato ai sensi dell'art. 143 ultimo comma del D.P.R. 1092/1973.

In particolare, fermo restando che il diritto al trattamento di quiescenza ordinario discende dalla legge come chiarito dalla sentenza 10/QM/1999 delle Sezioni Riunite, sarebbe altrettanto indubbio che il provvedimento amministrativo di liquidazione del trattamento privilegiato tabellare ha funzione di *condicio iuris* necessario per l'esercizio del diritto, rilevante a vari

fini (come rendere liquidi ed esigibili i ratei, e quindi produttivi di rivalutazione ed interessi, prima ovviamente della riforma dell'art. 5 L. 205/200 in relazione all'art. 429 del c.p.c.).

Tuttavia, questo non implicherebbe l'impossibilità di far valere il diritto in sede giudiziaria con ricorso alla Corte dei Conti (come statuito dalla sentenza n. 16/QM/2003 delle Sezioni Riunite, nei casi e limiti fissati dall'art. 71 lett. b) R.D. 1038/1933.

Nello specifico, ciò nei casi in cui vi sia stato un provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione o assegno (ma non satisfattivo delle pretese del pensionato) o di diniego (espresso o tacito) di tale riconoscimento debitamente comunicato all'interessato.

Era evidenziato, inoltre, che la giurisprudenza richiamata dall'INPS sarebbe, da un lato, totalmente inconferente con la vicenda oggetto del presente giudizio e, dall'altro, farebbe riferimento ad orientamenti giurisprudenziali superati dalla Corte dei conti.

In relazione alla questione oggetto di causa non potrebbero far ingresso i principi enucleati dall'articolo 2935 c.c., atteso che la materia relativa alla prescrizione dei ratei di pensione sarebbe regolata dalla normativa speciale per come sopra richiamata.

Pertanto, ad avviso dell'appellata, il giudice di primo grado avrebbe correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall'INPS e quindi la sentenza oggetto di gravame sarebbe immune da vizi logico-giuridici che ne minano il contenuto, con la conseguenza che l'atto di appello proposto dall'INPS dovrebbe essere integralmente rigettato con ogni conseguenza di legge.

4. All'udienza del 21 gennaio 2026 il difensore dell'Ente appellante si riportava ai propri atti, chiedendo accoglimento dell'appello e ribadendo in particolare che per interrompere la prescrizione deve farsi riferimento alla data di notifica nei confronti dell'ente del ricorso presentato in Corte dei conti e non al suo deposito. Il difensore dell'appellata si riportava pure ai propri atti chiedendo il rigetto dell'appello.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con l'unico motivo d'impugnazione l'appellante rileva nella rubrica la violazione degli artt. 101, comma 3, c,g,c. e 112 c.p.c. e delle norme in tema di prescrizione.

Infatti, da un alto, rilevava che era stata sollevata in primo grado in via subordinata l'eccezione di prescrizione dei ratei di pensione e il giudice di primo grado non esaminava la stessa; dall'altro, affermava che l'espresso riconoscimento del diritto dell'appellata a far data dalla decorrenza del collocamento in pensione avrebbe determinato l'implicito rigetto dell'eccezione, ancorché senza motivazione.

Orbene, il fatto che possa considerarsi implicitamente rigettata un'eccezione comporta che in assenza di motivazione, questo giudice non può valutare la correttezza dell'*iter* logico seguito dal giudice di primo grado.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione «*7. In ordine al terzo motivo va evidenziato che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche*

solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cfr. Cass. n. 24953/2020, Rv. 659772-01)» (Cass. Sez. lavoro, 30335/2025).

Sulla base di detti principi se la decisione adottata è incompatibile rispetto a quanto dedotto con l'eccezione, allora deve ritenersi che vi sia una pronuncia di rigetto.

Tuttavia, precisa sempre la giurisprudenza civile che detto effetto di pronuncia implicita di rigetto può aversi quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto della domanda, senza che sia necessaria una specifica argomentazione, essendo sufficiente una motivazione logica ed adeguata.

In particolare afferma che «*In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o*

di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. ord. n. 27551/2024). Non ricorre pertanto il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (tra le tante, Cass. ord. n. 7662/2020)» (Cass. Sez. V, n. 21520/2025).

In questo senso sempre la Corte di cassazione rileva in tema di prescrizione «*17. Il terzo motivo è, invece, fondato perché la Corte territoriale effettivamente (come riconoscono gli stessi controricorrenti) non si è pronunciata sulla eccezione, proposta in primo grado e reiterata dalla società in sede di appello con il nono motivo, di prescrizione dei crediti retributivi. 18. Né dalla gravata pronuncia è evincibile un rigetto implicito della questione perché essa poneva uno specifico profilo di esame -riguardante la possibilità di invocare un orientamento giurisprudenziale di legittimità,*

affermatosi nei confronti del datore di lavoro, anche per un soggetto che tale non poteva qualificarsi in senso tecnico e in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo determinato- e implicava la eventuale necessità di un accertamento di fatto, profili che non possono ritenersi superati con il mero accoglimento del rivendicato inquadramento superiore e della condanna generica al pagamento delle relative differenze retributive» (Cass. Sez. lavoro, n. 27255/2025).

Orbene, nel caso della prescrizione il rigetto dell'eccezione implica una valutazione sui fatti relativi al momento della sua decorrenza o sulla sussistenza o meno di fatti interruttivi e/o sospensivi, che devono essere presi in considerazione. Mentre, la pronuncia implicita si ha quando rispetto a quella adottata non sono necessarie altre argomentazioni.

Ciò puntualizzato, occorre far presente che sia nell'ipotesi di un vizio di omessa pronuncia sia nell'ipotesi di vizio di omessa motivazione, considerato che l'appello in materia pensionistica può essere proposto solo per motivi di diritto, questo giudice non può effettuare valutazioni di fatto, ovvero se effettivamente sia decorsa la prescrizione o se vi siano stati fatti interruttivi e/ sospensivi della stessa.

Allo stato si rileva che in primo grado era stata sollevata da INPS, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici e sulla regolarità dell'eccezione non vi è stata alcuna contestazione, neanche in sede d'appello. Sollevata l'eccezione non c'è stato un esame esplicito nella decisione impugnata. Questo comporta che, anche ove si considerasse questo come rigetto implicito e quindi come vizio di omessa motivazione e non di omessa decisione, non vi è un *iter* logico seguito dal giudice di primo grado

di cui valutare la correttezza. Né può sostenersi, come fa l'appellata, che sia stata correttamente disattesa l'eccezione di prescrizione, richiamando in particolar modo l'art. 143 DPR 1092/1973 e la giurisprudenza sulla norma. Detta norma infatti non si può applicare alla pensione oggetto di questo giudizio, trattandosi di norma *"speciale"* (come definita dalla stessa appellata) inserita nel DPR che regola i trattamenti dei dipendenti civili e militari dello Stato. L'appellata era una dipendente dell'ASL.

2. Pertanto, il Collegio accoglie l'appello e, considerato il vizio dispone il rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito dell'eccezione di prescrizione sollevata e la pronuncia sulle spese del giudizio d'appello, ex art. 199, comma 2, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie l'appello e rimette gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio d'appello.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 21 gennaio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Carola Corrado	*Tammaro Maiello*
(firma digitale)	(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 27/01/2026

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 27/01/2026

Il Dirigente

"F.to digitalmente"